

**CITTA' DI NICHELINO**

**REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E  
AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, LA GESTIONE CONDIVISA E LA  
RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI**

**Approvato con deliberazione C.C. n. 46 del 21.7.2020**

CITTA' DI NICHELINO

**REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E  
AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, LA GESTIONE CONDIVISA E  
LA RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI**

INDICE

**CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

Articolo 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

Articolo 2 - Definizioni

Articolo 3 - Principi generali

Articolo 4 - I cittadini attivi

Articolo 5 - Patto di collaborazione

Articolo 6 – Ambiti di intervento - Azioni previste nei patti di collaborazione

**CAPO II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE**

Articolo 7 – Struttura organizzativa

Articolo 8 – Procedura per la gestione delle collaborazioni

**CAPO III - FORME DI SOSTEGNO**

Articolo 9 – Attrezzature e materiali di consumo

Articolo 10 – Ruolo delle scuole

Articolo 11 - Attribuzione di vantaggi economici e altre forme di sostegno

Articolo 12 – Autofinanziamento – Reperimento fondi

Articolo 13 - Forme di riconoscimento per le azioni realizzate

**CAPO IV - COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE**

Articolo 14 - Comunicazione collaborativa

Articolo 15 - Misurazione e valutazione delle attività di collaborazione

**CAPO V - SICUREZZA**

Articolo 16 - Responsabilità

Articolo 17 - Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità

Articolo 18 – Revoca del patto di collaborazione

**CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

Articolo 19 - Disposizioni transitorie

## CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### Articolo 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le forme di collaborazione tra i Cittadini e l'Amministrazione Comunale per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani, dando in particolare attuazione agli articoli 118, 114 comma 2 e 117 comma 6 della Costituzione, e agli artt. 2 e 34 dello Statuto Comunale.
2. Le disposizioni si applicano nei casi di collaborazione tra Cittadini e Amministrazione, sia per iniziativa propria dei cittadini sia su sollecitazione dell'Amministrazione Comunale stessa. I cittadini attivi e responsabili non possono realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione pubblica dei beni.
3. L'Amministrazione Comunale riconosce che l'apporto dei cittadini attivi e responsabili contribuisce a stimolare in modo originale l'intervento dell'Amministrazione stessa e a qualificare la qualità della vita nella comunità locale. La collaborazione tra i Cittadini e l'Amministrazione si estrinseca nell'adozione di atti amministrativi di natura non autoritativa, perché frutto di procedure partecipate.
4. Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente Regolamento le previsioni regolamentari del Comune che disciplinano l'erogazione dei benefici economici e strumentali a sostegno delle associazioni, in attuazione dell'articolo 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e del vigente Regolamento Comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici".

### Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:
  - a) **Beni comuni urbani:** i beni, materiali, immateriali e digitali, che i cittadini e l'Amministrazione riconoscono essere funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona, al benessere individuale e collettivo, all'interesse delle generazioni future, attivandosi di conseguenza nei loro confronti, per garantirne e migliorarne la fruizione collettiva e condividere con l'Amministrazione la responsabilità della loro cura, gestione condivisa o rigenerazione;
  - b) **Comune o Amministrazione:** il Comune di Nichelino nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative;
  - c) **Cittadini attivi:** tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche informali, anche di natura imprenditoriale, che si attivano, in forma volontaria e gratuita, per la cura, la gestione condivisa o la rigenerazione dei beni comuni urbani ai sensi del presente regolamento. I soggetti di natura imprenditoriale sono considerati cittadini attivi ai fini del presente regolamento, solo a condizione che non ricavano vantaggi economici diretti o indiretti;
  - d) **Proposta di collaborazione:** manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni urbani, a patto che non si configurino come surrogato di attività nelle quali l'Amministrazione Comunale interviene per norma di legge, Statuto o regolamento. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune. La proposta va ad integrare, ma non a sostituire, il servizio già svolto direttamente dai dipendenti comunali o da ditte fornitrici;

- e) **Patto di collaborazione:** il patto attraverso il quale il Comune e i cittadini attivi definiscono l'ambito degli interventi di cura, gestione condivisa o rigenerazione di beni comuni urbani;
- f) **Cura:** azioni e interventi volti alla protezione, conservazione e manutenzione dei beni comuni urbani; può essere occasionale o continuativa;
- g) **Gestione condivisa:** programma di gestione responsabile e fruizione collettiva dei beni comuni urbani, temporaneo o continuativo nel tempo, ed inclusivo;
- h) **Rigenerazione:** interventi di recupero, trasformazione ed innovazione, applicati a beni comuni urbani, tramite processi di co-progettazione con l'Amministrazione Comunale;
- i) **Spazi pubblici:** aree verdi, piazze, strade, marciapiedi, immobili e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico;
- l) **Gruppo di lavoro** costituito da un rappresentante per ogni Settore del Comune, individuato sotto il profilo della competenza e della funzionalità dei processi, ai fini del presente Regolamento.
- m) **Rete pubblica:** spazio di cittadinanza su Internet messo a disposizione dal Comune sulle proprie pagine istituzionali per la pubblicazione e condivisione di informazioni relative ai beni comuni;
- n) **Logo "Nichelino – Beni comuni":** l'Amministrazione Comunale adotta un logo "Nichelino – Beni comuni" che sarà impiegato nella comunicazione istituzionale, utilizzabile dai soggetti che sottoscriveranno i patti di collaborazione, nei limiti dell'attività condivisa;

### **Articolo 3 - Principi generali**

1. La collaborazione tra cittadini e Amministrazione si ispira ai seguenti valori e principi generali:

- a) **Fiducia reciproca:** ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l'Amministrazione e i cittadini attivi improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e presuppongono che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento esclusivo di finalità di interesse generale;
- b) **Publicità e trasparenza:** l'Amministrazione garantisce la massima diffusione delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti;
- c) **Responsabilità:** l'Amministrazione valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini, quale elemento centrale nella relazione con i cittadini, nonché quale presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili;
- d) **Inclusività e apertura:** gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni devono essere organizzati in modo da consentire che, in qualsiasi momento, altri cittadini interessati possano aggregarsi alle attività;
- e) **Pari opportunità e contrasto delle discriminazioni:** la collaborazione tra Amministrazione e cittadini attivi promuove le pari opportunità per genere, origine, cittadinanza, condizione sociale, credo religioso, orientamento sessuale e disabilità;
- f) **Sostenibilità:** l'Amministrazione, nell'esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con i cittadini non ingeneri oneri superiori ai benefici e non determini impatti negativi sugli equilibri ambientali del territorio e sulla coesione sociale;

- g) **Proporzionalità e Precauzione:** l'Amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti la portata degli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità, l'istruttoria e la consistenza degli interventi di collaborazione, semplificando al massimo il rapporto con i cittadini attivi. Allo stesso modo le scelte sono guidate dall'applicazione del principio di precauzione, al fine di salvaguardare l'ambiente e la salute dei cittadini;
- h) **Prossimità e territorialità:** l'Amministrazione riconosce le comunità locali (definite sulla base di identità storicamente determinate e/o di progettualità in atto) come livello privilegiato per la definizione di patti di collaborazione per la cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani.

#### **Articolo 4 - I cittadini attivi**

1. Gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani, intesi quale concreta manifestazione della partecipazione alla vita della comunità e strumento per il pieno sviluppo della persona umana, sono aperti a tutti, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione, fatta salva la competenza, la disponibilità e la sicurezza dell'esecuzione, così come attestati nella proposta di collaborazione.
2. I cittadini attivi possono svolgere interventi come singoli o attraverso le formazioni sociali stabilmente organizzate o meno.
3. Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali, le persone che sottoscrivono i patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento rappresentano, in primis il Rappresentante Legale, nei rapporti con il Comune, la formazione sociale stessa, che assume l'impegno di svolgere gli interventi proposti.
4. Il Comune ammette, altresì, la partecipazione di singoli cittadini impegnati in qualche percorso di riparazione del danno nei confronti dell'Ente ai fini previsti dalla legge penale, ovvero quale misura alternativa alla pena detentiva e alla pena pecuniaria, con le modalità previste dalla normativa in materia di lavoro di pubblica utilità.
5. Gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani possono, altresì, costituire progetti di servizio civile in cui il Comune può impiegare i giovani a tal fine selezionati secondo modalità concordate con i cittadini attivi, nonché possono essere ambiti di valorizzazione di cittadini impegnati in percorsi di inclusione attiva progettati di concerto con i Servizi Socio-Sanitari.

#### **Articolo 5 - Patto di collaborazione**

1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni.
2. Il contenuto del patto varia in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:
  - a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura, gestione condivisa e rigenerazione;
  - b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;

- c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni, anche economici, dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
- d) le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto;
- e) l'eventuale definizione di strumenti di coordinamento e governo (comunque denominati: cabina di regia, comitato di indirizzo, eccetera) e partecipazione (forme di coordinamento delle formazioni sociali attive sul territorio interessato, consultazioni, assemblee, focus group, altri processi strutturati di costruzione della decisione);
- f) le reciproche responsabilità, anche in relazione a quanto disposto dalle norme in materia di sicurezza;
- g) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative e l'assunzione di responsabilità, nonché le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;
- h) le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;
- i) le forme di sostegno messe a disposizione dal Comune, modulate in relazione al valore aggiunto che la collaborazione è potenzialmente in grado di generare;
- j) le misure di pubblicità del patto, le modalità di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio periodico e valutazione, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti dalla collaborazione fra cittadini e Amministrazione;
- k) l'affiancamento del personale comunale nei confronti dei cittadini, la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e l'irrogazione delle sanzioni per l'inosservanza delle clausole del patto;
- l) le cause di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto, gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, quali la titolarità delle opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell'ingegno, la riconsegna dei beni, ed ogni altro effetto rilevante;
- m) le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati.

3. Il patto di collaborazione può disciplinare forme di pubblicità e comunicazione di azioni o interventi realizzati grazie ad eventuali atti di mecenatismo.

#### **Articolo 6 – Ambiti di intervento –Azioni previste nei patti di collaborazione**

1. La collaborazione tra Amministrazione e cittadini attivi può prevedere differenti livelli di intensità e complessità, ed in particolare nei seguenti ambiti:

- a) la cura ordinaria occasionale o continuativa;
- b) la gestione condivisa;
- c) la rigenerazione.

2. Gli interventi sono finalizzati ad integrare o migliorare gli standards manutentivi garantiti dal Comune, a migliorare la fruibilità e qualità degli spazi pubblici. Gli interventi, inoltre, possono riguardare percorsi immateriali di valorizzazione culturale e sociale.

3. La collaborazione tra cittadini e Amministrazione può comprendere, a mero titolo esemplificativo:

- a) disponibilità di beni mobili e immobili, materiali, immateriali e digitali;

- b) attività di progettazione, organizzazione, coordinamento, gestione, accompagnamento, animazione, aggregazione, assistenza, formazione, produzione culturale, realizzazione di eventi e iniziative, comunicazione, monitoraggio, valutazione;
- c) manutenzione, restauro, riqualificazione di beni mobili e immobili.

## CAPO II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE

### Articolo 7 – Struttura organizzativa

1. *Al fine di semplificare e rendere produttiva la relazione con i cittadini attivi, la Giunta Comunale individua, l'Unità organizzativa a ciò preposta nell'ambito della struttura organizzativa comunale ed approva, annualmente, delibere relative alle collaborazioni ordinarie e straordinarie di cui all'art. 8 del presente regolamento.*
2. Ciascun Dirigente cura l'istruttoria delle proposte. I Patti di collaborazione saranno oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale e saranno sottoscritti dai singoli Dirigenti competenti.
3. *L'Unità organizzativa di cui al comma 1, riceve le proposte dei cittadini attivi, anche non inserite nella programmazione approvata dalla Giunta comunale, fornisce il supporto informativo per orientare i cittadini e, successivamente, trasmette al Settore Comunale responsabile dell'istruttoria. La stessa Unità, inoltre, assicura il monitoraggio ed il coordinamento qualora i settori coinvolti siano più di uno.*
4. Un Gruppo di lavoro intersettoriale, comprendente le professionalità coinvolte a vario titolo nei Patti di collaborazione, avrà il compito di monitorare lo stato di attuazione del presente Regolamento.

### Articolo 8 – Procedura per la gestione delle collaborazioni

1. Le procedure per la gestione delle collaborazioni sono descritte come segue:

#### **a) Collaborazioni presentate dai cittadini attivi:**

I cittadini attivi possono presentare spontaneamente proposte di collaborazione per la cura, la gestione condivisa, la rigenerazione di beni comuni urbani, anche non inseriti nell'elenco delle collaborazioni promosse dalla Giunta Comunale. La proposta, a seguito del dovuto approfondimento, dovrà essere formalizzata al Comune per le vie ufficiali.

#### **b) Collaborazioni per la cura ordinaria promosse dall'Amministrazione Comunale:**

Con deliberazione della Giunta Comunale, viene definito l'elenco dei beni comunali oggetto delle collaborazioni ordinarie, in ragione della loro presumibile maggior frequenza, della possibilità di predefinire con precisione presupposti, condizioni ed iter istruttorio per la loro attivazione. La cura ordinaria può essere occasionale o continuativa. Tali collaborazioni potranno essere oggetto di sottoscrizione di patti di collaborazione con i Dirigenti competenti, nonché di forme di sostegno a favore dei cittadini attivi.

Ciascun Settore del Comune competente è responsabile dell'emissione di avvisi pubblici mediante adozione di delibere di Giunta.

Al fine di favorire la diffusione di tali pratiche di cura ordinaria occasionali o continuative, il Comune pubblicizza sulla rete civica gli interventi realizzati.

### **c) Collaborazioni per la gestione condivisa o per la rigenerazione promosse dall'Amministrazione Comunale:**

Con deliberazione della Giunta Comunale vengono individuati i beni che possono essere oggetto di gestione condivisa o di rigenerazione, in quanto in stato di parziale o totale disuso o deperimento e che, per ubicazione, caratteristiche strutturali e destinazione funzionale, si prestino ad interventi di gestione condivisa o rigenerazione. La delibera approva le linee di indirizzo e l'eventuale attribuzione di vantaggi economici a favore dei cittadini attivi, nonché individua i Dirigenti competenti per la conclusione dei patti di collaborazione.

Le proposte di collaborazione che prefigurano la realizzazione, la manutenzione, il restauro, la riqualificazione di beni mobili e immobili devono pervenire all'Amministrazione corredate dalla documentazione atta a descrivere in maniera esatta e puntuale l'intervento che si intende realizzare. Resta ferma l'applicazione della normativa vigente in materia di requisiti e qualità degli operatori economici, esecuzione e collaudo di opere pubbliche.

Il patto di collaborazione può prevedere che i cittadini attivi assumano direttamente, se competenti, la realizzazione, la manutenzione, la riqualificazione di beni mobili e immobili; in tal caso gli Uffici competenti devono verificare la qualità dei materiali e delle opere ed acquisire la documentazione prevista.

Gli interventi inerenti beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono preventivamente sottoposti alla Soprintendenza competente in relazione alla tipologia dell'intervento, al fine di ottenere le autorizzazioni, i nulla osta o gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, al fine di garantire che gli interventi siano compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene. Le procedure relative alle predette autorizzazioni sono a carico del Comune.

La durata del programma del patto di collaborazione non supera normalmente i diciannove anni. Periodi più lunghi possono eventualmente essere pattuiti in considerazione del particolare impegno finanziario richiesto per opere di recupero edilizio del bene immobile.

## **CAPO III - FORME DI SOSTEGNO**

### **Articolo 9 – Attrezzature e materiali di consumo**

1. Il Comune, nei limiti delle risorse disponibili, può fornire in comodato d'uso gratuito i beni strumentali ed i materiali di consumo necessari per lo svolgimento delle attività. Tali beni, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività. Il Cittadino risponderà del materiale fornito e ne dovrà avere cura.

2. Il patto di collaborazione può prevedere la possibilità per il comodatario di cui al comma precedente di mettere temporaneamente i beni a disposizione di altri cittadini e formazioni sociali al fine di svolgere attività analoghe.



3. Il Comune favorisce il riutilizzo dei beni di cui al precedente comma 2, fatte salve le garanzie di sicurezza.

4. Nel caso specifico della concessione in uso di attrezzature di lavoro, si applicherà quanto previsto dall'art.72 del D.Lgs. 81/08, ovvero al momento della cessione, si attesterà il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza e il cittadino dovrà dichiarare di essere adeguatamente formato in merito al loro utilizzo.

#### **Articolo 10 – Ruolo delle scuole**

1. Il Comune promuove il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado quale scelta strategica per la diffusione ed il radicamento delle pratiche di collaborazione, con lo scopo di valorizzare l'alleanza educativa tra genitori ed educatori radicata su valori e progetti condivisi.

2. I patti di collaborazione con Scuole possono prevedere che l'impegno degli studenti in azioni di cura e di rigenerazione dei beni comuni venga valutato ai fini della maturazione di crediti curricolari.

#### **Art. 11 - Attribuzione di vantaggi economici e altre forme di sostegno**

1. Il Comune può assumere direttamente, nei limiti delle risorse disponibili, oneri per la realizzazione di azioni e interventi nell'ambito di patti di collaborazione.

2. Nell'ambito dei Patti di Collaborazione è escluso che l'Amministrazione possa erogare compensi per prestazioni a singoli cittadini attivi.

3. Qualora il patto di collaborazione abbia ad oggetto azioni e interventi di cura, di gestione condivisa o di rigenerazione dei beni comuni urbani che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l'attribuzione di forme di sostegno funzionali alla realizzazione dei Patti, a favore dei cittadini attivi, quali, a mero titolo esemplificativo:

- a) l'uso a titolo gratuito di immobili di proprietà comunale;
- b) l'attribuzione all'Amministrazione delle spese relative alle utenze;
- c) l'attribuzione all'Amministrazione delle spese relative alle manutenzioni;
- d) la disponibilità a titolo gratuito di beni strumentali e materiali di consumo necessari alla realizzazione delle attività previste.

#### **Articolo 12 – Autofinanziamento – Reperimento fondi**

1. Il Comune agevola le iniziative dei cittadini volte a reperire fondi per le azioni di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni urbani a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.

2. Nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 1, il patto di collaborazione può prevedere la realizzazione di attività economiche, di carattere temporaneo o permanente, comunque accessorie nell'ambito del programma di azioni e interventi previsti dal patto, finalizzate a garantire la sostenibilità economica del progetto.

#### **Articolo 13 - Forme di riconoscimento per le azioni realizzate**

1. Il patto di collaborazione, al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate dai cittadini attivi nell'interesse generale, può prevedere e disciplinare forme di pubblicità quali, ad esempio, l'installazione di targhe informative, menzioni speciali, spazi dedicati negli strumenti informativi.

2. La visibilità concessa non può costituire in alcun modo una forma di corrispettivo delle azioni realizzate dai cittadini attivi, rappresentando una semplice manifestazione di riconoscimento pubblico dell'impegno dimostrato e uno strumento di stimolo alla diffusione delle pratiche di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni. Sono escluse forme di sponsorizzazione.

3. L'Amministrazione Comunale adotta un logo "Nichelino – Beni comuni" che sarà impiegato nella comunicazione istituzionale, utilizzabile dai soggetti che sottoscriveranno i patti di collaborazione.

## **CAPO IV - COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE**

### **Articolo 14 - Comunicazione collaborativa**

1. Il Comune, al fine di favorire il progressivo radicamento della collaborazione con i cittadini, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione alla cura, alla gestione condivisa ed alla rigenerazione dei beni comuni urbani, prevedendo anche la realizzazione di una pagina web dedicata.

2. Il rapporto di collaborazione mira in particolare a:

- a) consentire ai cittadini di migliorare le informazioni, arricchendole delle diverse esperienze a disposizione;
- b) favorire il consolidamento di reti di relazioni fra gruppi di cittadini, per promuovere lo scambio di esperienze e di strumenti;
- c) mappare i soggetti e le esperienze di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni, facilitando ai cittadini interessati l'individuazione delle situazioni per cui attivarsi.

### **Articolo 15 - Misurazione e valutazione delle attività di collaborazione**

1. La documentazione delle attività svolte e la valutazione delle risorse impiegate rappresentano un importante strumento di comunicazione con i cittadini. Attraverso la corretta redazione e pubblicazione di tali documenti è possibile dare visibilità, garantire trasparenza ed effettuare una valutazione dell'efficacia dei risultati prodotti dall'impegno congiunto di cittadini ed Amministrazione.

2. Le modalità di svolgimento dell'attività di documentazione e di valutazione vengono concordate nel patto di collaborazione.

3. La valutazione delle attività realizzate si attiene ai seguenti principi generali in materia di:

- a) chiarezza: le informazioni contenute devono avere un livello di chiarezza, comprensibilità e accessibilità adeguato ai diversi soggetti a cui la valutazione è destinata;
- b) comparabilità: la tipologia di informazioni contenute e le modalità della loro rappresentazione devono essere tali da consentire un agevole confronto sia temporale sia di comparazione con altre realtà con caratteristiche simili e di settore;
- c) periodicità: le rendicontazioni devono essere redatte con cadenza annuale e comunque alla conclusione del patto di collaborazione, parallelamente alla rendicontazione contabile in senso stretto, ferma restando la possibilità di prevedere, nel patto di collaborazione, valutazioni intermedie;
- d) verificabilità: i processi di raccolta e di elaborazione dei dati devono essere documentati in modo tale da poter essere oggetto di esame, verifica e revisione. Gli elementi relativi alle singole aree di

valutazione devono essere descritti in modo da fornire le informazioni quantitative e qualitative utili alla formulazione di un giudizio sull'operato svolto.

4. La valutazione deve contenere informazioni relative a:

- a) obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;
- b) azioni e servizi resi;
- c) risultati raggiunti;
- d) risorse disponibili ed utilizzate.

5. Il Comune si adopera per consentire un'efficace diffusione della valutazione, mettendo gli elaborati a disposizione di tutta la cittadinanza attraverso strumenti quali la pubblicazione sul sito internet, l'organizzazione di conferenze stampa, convegni, eventi dedicati e ogni altra forma di comunicazione e diffusione dei risultati, nonché annualmente, in Consiglio Comunale.

## **CAPO V - SICUREZZA**

### **Articolo 16 – Responsabilità**

1. I Cittadini sono assoggettati alle disposizioni relative ai lavoratori autonomi di cui all'art. 21 del D.Lgs. 81/2008 (T.U. Sicurezza). Tali Cittadini, ai fini della tutela antinfortunistica, all'atto della manifestazione di adesione devono dichiarare:

- a) di essere maggiorenni
- b) di utilizzare le attrezzature di lavoro idonee e rispondenti ai requisiti minimi della normativa vigente;
- c) di munirsi, ove previsto, dei dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III T.U. Sicurezza;
- d) di munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia e contenente le proprie generalità. La tessera potrà essere fornita direttamente dall'Amministrazione.
- e) di provvedere alla sorveglianza sanitaria ed alla partecipazione a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro incentrati sui rischi tipici delle attività che svolgono.

2. Qualora fossero coinvolti cittadini di età minore, la responsabilità degli stessi ricade sugli adulti che, esercitando la potestà genitoriale, autorizzano la loro partecipazione all'iniziativa.

3. Come indicato all'art. 1 del presente Regolamento, i Cittadini attivi che aderiscono ai progetti prestano la loro attività in modo personale, spontaneo e gratuito. Di conseguenza detti Cittadini non sono equiparati ai lavoratori che svolgono un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro.

Il Cittadino che aderisce al progetto dovrà assicurarsi di effettuare le attività previste nel progetto utilizzando abbigliamento, mezzi, attrezzature e dispositivi di protezione idonei nel rispetto di quanto disposto dalla normativa in materia di sicurezza.

4. L'Amministrazione Comunale assume gli oneri derivanti dalla copertura assicurativa solo per i Cittadini singoli esclusivamente alle condizioni e nei limiti dei massimali individuati in ogni singola polizza assicurativa. Resta a discrezione e a carico del singolo Cittadino volontario, la stipula di ogni ulteriore copertura assicurativa a copertura dei suddetti rischi.

5. I Cittadini che collaborano con l'Amministrazione nell'ambito delle aree di intervento individuate dal presente Regolamento:

a) rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa grave o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività;

b) assumono, per il periodo relativo al progetto, ai sensi dell'art. 2051 del codice civile, la qualità di custodi dei beni da loro utilizzati o delle aree detenute, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione Comunale da qualsiasi pretesa risarcitoria al riguardo.

Sulle responsabilità derivanti da colpa grave o dolo, l'Amministrazione Comunale ha sempre facoltà di rivalsa verso i responsabili.

6. L'organizzazione dei servizi contenuti in ciascun progetto, ivi compresi gli spostamenti da e verso il luogo di svolgimento delle attività, l'utilizzo corretto di attrezzature, macchine, sostanze, dispositivi di protezione e segnaletica nonché l'applicazione delle corrette procedure operative durante i lavori, sono a totale carico e responsabilità del Cittadino volontario, manlevando l'Amministrazione Comunale da ogni forma di responsabilità.

7. Il Cittadino dovrà preliminarmente accertarsi di avere le concrete competenze e capacità per effettuare i servizi contenuti nel progetto, nel rispetto delle proprie ed altrui condizioni di sicurezza. Le attività dei Cittadini dovranno essere eseguiti in conformità al D.Lgs.81/2008.

#### **Articolo 17 - Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità**

1. Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale i compiti di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani concordati tra l'Amministrazione e i cittadini e le connesse responsabilità.

2. I cittadini attivi che collaborano con l'Amministrazione alla cura, gestione condivisa e rigenerazione di beni comuni urbani rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività.

3. I cittadini attivi che collaborano con l'Amministrazione alla cura, gestione condivisa e rigenerazione di beni comuni urbani assumono, ai sensi dell'articolo 2051 del Codice Civile, la qualità di custodi dei beni stessi, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione comunale da qualsiasi pretesa al riguardo.

#### **Articolo 18 – Revoca del patto di collaborazione**

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocare unilateralmente il patto di collaborazione qualora siano intervenuti elementi riscontrati a carico dei cittadini attivi, oppure a carico dei beni affidati tali da giustificare tale provvedimento. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si elencano alcune fattispecie che possono dar adito al provvedimento di revoca:

- inadeguatezza, sotto il profilo della competenza, del cittadino attivo rispetto all'oggetto del patto di collaborazione
- sussistenza di provvedimenti di interdizione o, comunque, di misure che escludano la capacità di collaborare con la Pubblica Amministrazione
- danni patrimoniali ai beni immobili
- esecuzione di attività non previste dal patto di collaborazione
- gravi eventi verificatisi nel corso dell'esecuzione, della gestione o delle opere.

## **CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

### **Articolo 19 - Disposizioni transitorie**

1. Le esperienze di collaborazione già avviate alla data di entrata in vigore del regolamento potranno essere valorizzate e ulteriormente disciplinate dai patti di collaborazione, nel rispetto delle presenti disposizioni.
2. Per controversie giudiziarie viene eletto il Foro di Torino.